

Studio Legale
Avv. Giuseppina Rizza
Avv. Walter Miceli
Avv. Fabio Ganci

TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

Per **SPINALI MANUELA**, nata a Augusta il 7/08/1975 e ivi residente in via Ancona 27 CF SPNMNL75M47A494W rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, e avv. Giuseppina Rizza RZZGPP77A62L219Y 09311882881 avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it ed elettivamente domiciliato in Siracusa viale Santa Panagia 136 I presso lo studio dell'avv. RIZZA GIUSEPPINA.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** in persona del Dirigente *pro tempore*; **ISTITUTO COMPRESIVO PIO LA TORRE** in persona del Dirigente *pro tempore*.

Oggetto: *

- I. Mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato.**
- II. Integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera.**
- III. Applicazione del CCNL vigente *ratione temporis* e, comunque, della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010.**

IN FATTO

La ricorrente, è un **docente abilitato classe di concorso scuola primaria** ed è stato assunto a tempo **indeterminato** alle dipendenze del MIUR in data 12/12/2015 ed è in servizio a Siracusa. **Il ricorrente, prima dell'immissione in ruolo, ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del MIUR e di scuole parificate in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da contratti e certificazioni di servizio allegate per gli aa.ss. 1997/1998 giorni 323, 1998/1999 giorni 365, 1999/2000 giorni 213, presso scuola elementare privata coop New Children's Paradise di Augusta – istituto parificato; aa.ss. 2001/2002 giorni 181, 2002/2003 giorni 193, 2003/2004 giorni 217, 2204/2005 giorni 183, 2005/2006 giorni 185, 2006/2007 incarico annuale, 2008/2009 giorni 193, 2009/2010 giorni 110, 2010/2011 incarico annuale, 2011/2012 giorni 218, 2012/2013 giorni 201, 2013/2014 giorni 258, 2014/2015 giorni 283 presso scuola elementare statale; Occorre evidenziare che tutti i servizi scolastici sopra evidenziati sono stati prestati con il prescritto titolo**

di studio. Inoltre, i servizi d'insegnamento svolti dal ricorrente per più di 180 giorni per anno scolastico, oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, vanno ricondotti ad annualità ai sensi dell'art. 527 D. Lgs. 297/94 (su cui *infra*).

Al ricorrente, assunto ripetutamente a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche (e comunque per più di 180 giorni per ogni anno di precariato oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale), è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo (cfr. art. 47 del contratto per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995 e, da ultimo, l'art. 106 del CCNL 29.11.2007), fondata sul principio sancito dall'art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994, secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi (cfr. le allegate buste paga, con l'espressa dicitura "Liv 00 – Fascia 00 – Sc. 00").

In altre parole, **al ricorrente, durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del MIUR, è stato negato qualsiasi avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio**, unico strumento ad oggi esistente per i docenti per ottenere un giusto riconoscimento dell'incremento del proprio bagaglio di esperienze e della propria capacità e competenza lavorativa.

Il Ministero convenuto, inoltre, **in sede di ricostruzione della carriera** del ricorrente nel frattempo assunto a tempo indeterminato, **ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali decertp 798 del 27/04/2018 IC Pio La Torre USR Lazio ha applicato la disposizione contenuta nell'articolo 485, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 1994**, ai sensi della quale – fermo restando che nulla è dovuto a titolo di scatti di anzianità maturati durante il periodo di precariato – *“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”*.

Il ricorrente, inoltre, sempre **in sede di ricostruzione della carriera, si è visto applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata applicazione, in suo favore, della doppia clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011 esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nei termini che seguono: “*Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 – 2 anni, al compimento del periodo***

servizio discontinuo che si pone quando il Ministero, avendo immesso in ruolo personale che ha già prestato servizio sulla scorta di rapporti a termine, deve provvedere alla ricostruzione dell'anzianità precedente c.d. pre-ruolo ai sensi dell'art. 485 D. Lgs. 297/94.

Benché il legislatore abbia dettato la citata regola per consentire l'individuazione della posizione stipendiale da attribuire per il futuro al lavoratore immesso in ruolo (al quale, in tale contesto, non vengono corrisposti arretrati per il periodo precedente), la perfetta identità dell'operazione giuridica che tale regola stabilisce (in entrambi i casi bisogna ricondurre ad anni di anzianità una pluralità di servizi non continui tra loro), appare del tutto sufficiente a consentirne l'applicazione anche nel caso che qui interessa, in cui essa mira invece a ricostruire la retribuzione spettante nel corso dei vari periodi di servizio a termine, prima ed a prescindere dall'eventuale immissione in ruolo.

Si rileva che in senso conforme rispetto a tale soluzione si sono pronunciate le seguenti Corti d'Appello: **Corte d'Appello di Venezia**, sentenza n. 465/2015; **Corte d'Appello di Palermo**, sentenza n. 1107/2016; **Corte d'Appello di Brescia**, sentenza del 05.06.2014; **Corte d'Appello di Genova**, sentenza del 30.10.2013; **Corte d'Appello di L'Aquila**, sentenza n. 303 del 2012; **Corte d'Appello di Milano**, sentenza n. 576/2012; **Corte d'Appello di Napoli**, sentenza n. 6232/2014; **Corte d'Appello di Roma**, sentenza n. 2488/2015 e 1398/2013; **Corte Appello di Firenze**, sentenza n. 598/2015; **Corte Appello di Torino**, sentenza n. 1603/2015; **Corte Appello di Genova**, sentenza n. 743/2011; **Corte Appello di Trieste**, sentenza n. 375/2015; **Corte Appello di Bari**, sentenza n. 3065/2015; **Corte Appello di Lecce**, sentenza n. 2296/2015.

In particolare, secondo la Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 686/16 del 17.11.2016, *“(...) dalla lettura della menzionata attuale normativa ritiene la Corte che per verificare il diritto agli incrementi (...) deve utilizzarsi come parametro la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi, e non già la durata dell'incarico fino al 31 agosto, secondo un'interpretazione restrittiva che non si giustifica né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale della diversità delle prestazioni, perché la discriminazione per l'attribuzione o meno dello scatto si baserebbe esclusivamente su un periodo che va dal 30 giugno, in cui terminano le attività didattiche (che, nelle supplenze ex art. 4, 2° comma, comportano anche la partecipazione alle operazioni di scrutinio finale, espressamente richiamate dal comma 14 dell'art. 11 sopra citato) al 31 agosto, e dunque proprio quello in cui l'attività di insegnamento non viene in concreto svolta”*.

Occorre, infine, notare che tali conclusioni sono state condivise dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 262/2015 ha chiarito quanto segue: «[...] per il periodo di lavoro (o i periodi di lavoro in caso di sequenza di contratti) il lavoratore ha diritto ad essere retribuito ed ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità. Questa interpretazione (...) è coerente (...) con i principi costituzionali e del diritto dell'Unione Europea: in particolare con il *principio di non discriminazione* tra i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche e specificamente in ordine all'anzianità di servizio, affermato con la Direttiva

di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3 – 8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 – 14 anni. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 3 – 8 anni, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”

In sintesi, dunque, **A CAUSA DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE** tra gli insegnanti precari e gli insegnanti assunti a tempo indeterminato, il ricorrente **HA SUBITO UNA TRIPLICE PENALIZZAZIONE:**

- Durante tutto il periodo di precariato, non ha ottenuto il pagamento degli scatti di anzianità riservati ai docenti di ruolo;
- Dopo l'immissione in ruolo, in sede di ricostruzione della carriera, non ha ottenuto la valutazione ai fini giuridici (e, quindi, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali) di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato.
- Sempre in sede di ricostruzione della carriera, ha subito la soppressione della fascia stipendiale 3-8 a causa della mancata applicazione, in suo favore, della clausola di salvaguardia prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2011 per soli docenti con contratto *a tempo indeterminato* in servizio alla data del 1° settembre 2010.

IL RICORRENTE, DUNQUE, AGISCE PER OTTENERE:

- Il riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato;
- L'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali;
- L'applicazione del CCNL vigente *ratione temporis* e, comunque l'applicazione in suo favore della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010.

MOTIVI IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO IL 18/3/99 ED ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE - VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 368/2001.

Nel comparto Scuola la retribuzione del personale docente ed ATA è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il **C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995** (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.99, dal C.C.N.L. 2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011 su cui *infra*) ha

inserito la c.d. “*retribuzione individuale di anzianità*” nella struttura della retribuzione del personale docente come **stipendio tabellare**, differenziato in **7 posizioni progressive** (cd. “*scaglioni*” o **classi stipendiali**) a seconda dell’anzianità professionale maturata espressa in **anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio; da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi)**.

Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall’anzianità di servizio.

Il docente assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre **lo stipendio base**, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti. Ciò, come abbiamo già detto, è previsto dall’**art. 526 D. Lgs. 297/94**, che così dispone: «*Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo*».

L’oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato si pone **in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato** recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.

Detta clausola stabilisce

- al **1° comma**: «*Per quanto riguarda le **condizioni di impiego**, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*»;
- e al **4° comma**: «*I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive*».

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea - le cui sentenze interpretative per pacifica giurisprudenza costituzionale fanno parte delle fonti normative di diritto comunitario di immediata applicabilità - si è ripetutamente pronunciata su detta clausola.

Significativa, al riguardo, è la recente **sentenza della CGUE Nierodzik del 13 marzo 2014 nel proc. C-38/13** secondo cui “**rientrano nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, le indennità triennali di anzianità di servizio** (v., in tal senso, citate sentenze **Del Cerro Alonso, punto 47; Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punti da 50 a 58, nonché ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina, C 273/10, punti da 32 a 34**)”.

L’ordinamento comunitario, dunque, prescrive come regola la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato nel settore privato come in quello pubblico. **Analoga regola è peraltro ormai prevista in via generale dall’ordinamento interno.**

Nel recepire la dir. 99/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il **D. Lgs. 368/2001 ha**

stabilito all'art. 6 – rubricato come “Principio di non discriminazione” – che: «Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine».

Sebbene la norma non menzioni espressamente l'anzianità di servizio, l'uso da parte della stessa della formula “e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili” non ammette dubbi circa l'intenzione del legislatore nazionale di estendere l'affermazione dell'obbligo di equiparazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche sotto il profilo degli scatti di anzianità.

La questione oggi controversa, infine, è stata affrontata e definitivamente risolta dalla Suprema **Corte di Cassazione** che, con la sentenza n. 22558/2016, ha enunciato il seguente principio di diritto: «**La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo**. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato».

2. INESISTENZA DI RAGIONI OGGETTIVE IN GRADO DI GIUSTIFICARE LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La disparità di trattamento, invero, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “**ragioni oggettive**”, ossia di “**elementi precisi e concreti**, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “**particolare natura delle mansioni** per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e alle “**caratteristiche inerenti alle mansioni stesse**” - così la CGUE, al punto 51 della sentenza Rosanna Valenza (C-302/11 e C-304/11) contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nel caso di specie tali “**ragioni oggettive**” sono del tutto inesistenti. Occorre osservare, infatti, che l'attività d'insegnamento svolta dal ricorrente ha comportato un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo.

Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi del CCNL 2006/2009 ai docenti precari e a quelli di ruolo:

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- verifica in classe e correzione degli elaborati;

- rapporti individuali con le famiglie;
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
- informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;
- attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
- attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

Da rilevare, inoltre, che i docenti precari **con contratto al 30 giugno**, ai sensi del Decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007, **devono presentare la domanda per far parte delle commissioni degli esami di Stato che conferiscono i diplomi finali degli studi.**

3. VALUTAZIONE COME ANNO INTERO DEL SERVIZIO PRESTATO PER ALMENO 180 GIORNI OPPURE DAL PRIMO FEBBRAIO SINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE.

Non possono essere ritenuti validi gli argomenti talvolta utilizzati da controparte per negare l'anzianità di servizio ai ricorrenti a causa della discontinuità di servizio per effetto dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Occorre, infatti, ricordare che, **ai sensi del combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, comma 14, della legge 124/1999, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio per la collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali il periodo di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto durata di almeno 180 giorni**, oppure se è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Dunque, condizione necessaria e sufficiente per configurare un anno di anzianità è la sola prestazione di servizio nell'ambito di un anno scolastico per almeno 180 giorni (oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale).

Questa soluzione, come dicevamo, trova un chiaro fondamento normativo nella previsione di cui all'art. 489 D. Lgs. 297/94 («Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione»), **così come interpretato dall'art. 11, comma 14, l. 124/1999** («Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale»).

Tale regola è stata dettata dal legislatore per risolvere il problema di tradurre in anni di anzianità un

1999/70/CE [...]».

4. RIMODULAZIONE DELLE POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE DAL 1.9.2011 E OPERATIVITÀ DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA ANCHE IN FAVORE DEI LAVORATORI PRECARI.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto **in data 19 luglio 2011**, ha previsto una **rimodulazione delle posizioni stipendiali**.

Ed invero, le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti:

- **classe 0** fascia da 0 a 2 anni;
- **classe 3** fascia da 3 a 8 anni;
- **classe 9** fascia da 9 a 14 anni;
- **classe 15** fascia da 15 a 20 anni;
- **classe 21** fascia da 21 a 27 anni;
- **classe 28** fascia da 28 a 35 anni;
- **classe 35** da 35 anni in poi

Con l'accordo del 19 luglio, le posizioni stipendiali sono state rimodulate nei seguenti termini:

- **sono state previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 attuali;**
- **sono state accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8**

*

Se il lavoratore aveva maturato lo scatto al primo settembre del 2011

Il predetto accordo sindacale del 4 agosto 2011 non può certamente trovare applicazione nei confronti del ricorrente: quest'ultimo, infatti, aveva già maturato il diritto alla progressione stipendiale prima della sua entrata in vigore. L'accordo sindacale del 2011, infatti, non ha alcuna efficacia retroattiva né potrebbe averla, essendo pacifico il principio per cui «ai contratti collettivi non è consentito, in forza del principio della intangibilità dei diritti quesiti, di incidere su diritti soggettivi, che siano già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi» (cfr. Cass. 22 giugno 2004, n. 11634).

Nessun dubbio sul fatto che **al ricorrente doveva già essere riconosciuta, da precario, la stessa progressione stipendiale dei docenti di ruolo.**

Come rimarcato anche dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n. 119 del 18.07.2006 (nella causa C-199/04) *“uno Stato membro non può eccipire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto Comunitario (v., in particolare, sentenze Commissione/Italia, cit, punto 34 e 9 settembre 2009, causa C-195/02, Commissione / Spagna, Racc. pag. I-7857, punto 82). Pertanto, non può essere accolto l'argomento fatto valere dalla*

Repubblica Italiana secondo il quale il problema del riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori dev'essere valutato alla luce del sistema italiano di regolamentazione del rapporto di lavoro, sistema fondato sulla contrattazione collettiva”

Continua la Corte affermando che *“il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 39 CE imponeva che gli ex lettori, che sono stati vincolati da un contratto di lavoro a tempo determinato, conservassero, al momento della sostituzione di tale contratto con un contratto a tempo indeterminato, tutti i loro diritti quesiti sin dalla data della loro prima assunzione. Tale garanzia aveva conseguenze non solo sotto il profilo degli aumenti di retribuzione, ma anche sull’anzianità e sul versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali”*.

Di fronte ad un diritto nazionale che contrasta con quello comunitario, il Giudice nazionale, in quanto organo di uno stato membro, in applicazione del principio di cooperazione previsto dall’art. 4 n. 3 TUE, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni contrastanti della legge interna o di interpretare tali disposizioni quanto più possibile in modo da consentire un’applicazione che contribuisca all’attuazione del diritto dell’Unione (cfr. sentenze Simmenthal –c-106/77, Factortame C-213/89, Philips Electronics C-18/11, Lucchini C-119/05).

Allo stesso modo l’accordo non potrebbe neppure pregiudicare gli **insegnanti che, alla data di stipula dello stesso, 4 agosto 2011, avessero già svolto un anno di servizio ma non avessero ancora completato il periodo precedentemente previsto per il maturarsi del diritto alla progressione stipendiale.**

Se il lavoratore, pur avendo già svolto almeno un anno di servizio, non aveva maturato lo scatto al primo settembre del 2011

Il predetto accordo sindacale del 4 agosto 2011 non può tuttavia pregiudicare gli **insegnanti che, alla data di stipula dello stesso, 4 agosto 2011, avessero già svolto un anno di servizio ma non avessero ancora completato il periodo precedentemente previsto per il maturarsi del diritto alla progressione stipendiale.**

E ciò in quanto lo stesso accordo del 4 agosto 2011, prevede che *“Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”».*

Tale clausola di favore, derogatoria della disciplina generale, per tutte le argomentazioni che precedono, deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR in

forza di una successione di contratti a tempo determinato iniziati prima del 1 settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già lavorato un anno.

L'esclusione di tale personale dall'applicazione della clausola di salvaguardia comporterebbe, infatti, la violazione del principio di parità di trattamento del personale assunto con contratto a tempo determinato di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva dell'Unione 1999/70/CE rispetto alla quale il Ministero non ha indicato ragioni oggettive idonee a giustificarla (così, per esempio, Trib. Genova sentenza del 15.5.2015, in proc. n. 5036/2014 RG e Tribunale di Novara, sentenza n. 227/2015).

Una volta stabilito che il trattamento economico collegato all'anzianità non è fondato su ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, ne segue che l'anzianità debba essere valutata nello stesso modo e con gli stessi criteri per il personale in ruolo e per il personale non di ruolo, secondo la disciplina applicabile e applicata nel tempo al personale di ruolo.

Ciò comporta DUE CONSEGUENZE:

- la prima è che la valutazione dell'anzianità debba essere fatta secondo la disciplina in vigore man mano che viene maturata;
- la seconda è che l'anzianità deve essere valutata secondo i criteri applicati in quel momento al personale già di ruolo.

Tale conclusione, del resto, è stata autorevolmente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22558/2016, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.*».

La Cassazione, dunque, ha chiaramente affermato che il contratto collettivo da applicare agli insegnanti precari è quello che si sarebbe applicato ratione temporis agli stessi qualora essi fossero stati assunti con contratto a tempo indeterminato.

5. UNIVOCA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE ANCHE IN SEDE DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA.

Le tesi del ricorrente sono state riconosciute valide non solo dalla giurisprudenza, univoca e granitica, in materia di riconoscimento degli scatti anzianità durante la fase di precariato (che per ovvi motivi produce effetti nel periodo successivo all'immissione in ruolo), ma anche da precise prese di posizione dei giudici nazionali sul tema dell'integrale e immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera.

La CORTE D'APPELLO DI GENOVA, per esempio, con la sentenza n. 246 del 2016, ha affermato espressamente che “la valutazione sulla violazione o meno del principio di non discriminazione va effettuata con riferimento alla specifica disposizione applicata dal Ministero nell'emettere il provvedimento di ricostruzione della carriera oggetto di causa; ed è palese ed incontestabile che l'art. 485 cit., non riconoscendo interamente ai fini giuridici ed economici il periodo di servizio reso prima della stabilizzazione, è peggiorativa rispetto a quella prevista per la carriera dei dipendenti di ruolo, per quale si tiene conto di tutti gli anni di servizio svolti”

Ancora la CORTE D'APPELLO DI TRENTO, con sentenza del 25 febbraio 2016, precisa come “Non è poi ravvisabile una disparità di trattamento ("a contrario") rispetto agli insegnanti già immessi in ruolo, che hanno avuto riconosciuta la ricostruzione della carriera secondo le disposizioni di legge disapplicate dal giudice di primo grado, atteso che questo effetto è un effetto di mero fatto conseguente alla acquiescenza da parte degli stessi al trattamento discriminatorio”.

E ancora la CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, con la sentenza n. 440/2015, afferma quanto segue: “Non risulta determinante neppure l'affermazione del Ministero appellante secondo la quale la ricostruzione della carriera dei ricorrenti è già avvenuta al momento dell'immissione in ruolo.

Infatti l'art. 485 del D. Lgs. 297/1994 prevede il pieno riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio preruolo soltanto nei limiti di quattro anni e prevede il riconoscimento dell'ulteriore periodo per due terzi a fini giuridici ed economici e per l'altro terzo a soli fini economici; soltanto l'anzianità ai fini giuridici ed economici è utile per l'inquadramento e la progressione nelle posizioni fasce stipendiali (...); è la mancanza di piena e immediata equiparazione del servizio preruolo al servizio in ruolo ai fini della ricostruzione di carriera, avente effetti economici, a costituire espressione di discriminazione vietata dalla clausola 4”.

Alle medesime conclusioni perviene il TRIBUNALE DI BOLOGNA (dott. Benassi) nella sentenza del 09 maggio 2015 che così conclude: “Applicando i principi desumibili dalla citata giurisprudenza comunitaria, deve ritenersi che la normativa interna, costituita dall'art. 485 del D. Lgs. n. n. 297 del 1994, che riconosce solo parzialmente i servizi pre ruolo prestati dal personale docente, contrasta con il principio di non discriminazione affermato dalla clausola 4, punto 1, della Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e che, dunque, vada disapplicata per incompatibilità con la predetta clausola 4 punto 1 (che vieta in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego) che è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale.

Al riguardo, va precisato che non esiste alcuna ragione oggettiva che giustifica la normativa interna che limita, una volta che il docente sia stato immesso in ruolo, il riconoscimento dei servizi pregressi svolti con una successione di contratti a tempo determinato”.

Dello stesso tenore i **Tribunali di Padova, Genova, Napoli, Pescara, Pordenone, Bari, Firenze etc.**

6. IMPRESCRITTIBILITÀ DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E PRESCRIZIONE DECENNALE PER LE SOMME DOVUTE ANCHE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

L'anzianità di servizio costituisce un mero fatto giuridico insuscettibile in quanto tale di prescrizione (così, *ex pluribus*, Cassazione sez. lav., 03 luglio 2007, n. 14998, e in termini: Cass. 1 settembre 2003 n. 12756, Cass. 22 agosto 2003 n. 12354, Cass. 12 maggio 2004, n. 9060, Cass. 03 luglio 2007, n. 14998, e Cass. 15 ottobre 2007, n. 21542, ribadite da ultimo da **Cassazione Lavoro 17 ottobre 2012, n. 1779** che sottolinea come *“l'anzianità, quale fattispecie costitutiva di determinati diritto, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc. configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma”*).

Quanto alle somme dovute per effetto del riconoscimento dell'anzianità di servizio durante il periodo di precariato, occorre osservare che **non può applicarsi la prescrizione breve, quinquennale, perché il credito vantato dal ricorrente non è meramente retributivo, ma deriva anche dalla violazione di una direttiva comunitaria**, ed quindi soggetto a **prescrizione ordinaria decennale** (cfr. in tal senso, tra le altre, **Cassazione n. 10813 del 2011 e, proprio con specifico riferimento agli scatti stipendiali dei docenti, Corte di appello di Milano, sentenza n. 384/2017**).

La violazione di una Direttiva *self-executing* configura, invero, un'ipotesi di responsabilità contrattuale. Il principio comunitario violato nel caso *de quo*, tra gli altri, è quello di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, di cui è abbondantemente narrato.

Occorre, a tal proposito, precisare che parte ricorrente non fa valere il diritto ad essere indennizzato delle diminuzioni patrimoniali subite in conseguenza del mancato esercizio del potere legislativo, bensì il **diritto al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale connessa alla violazione del divieto di discriminazione**.

Se è vero infatti che la qualificazione della direttiva quale atto normativo di portata generale sprovvisto del carattere della diretta applicabilità (v. art. 288, co. 3, TFUE) fa normalmente sorgere in capo agli stati membri solo l'obbligo di recepire la direttiva, entro il termine stabilito nel provvedimento, pare altrettanto incontestabile che viceversa **le direttive *self-executing*, una volta spirato il termine per il loro recepimento, senza che le autorità nazionali abbiano provveduto a darne attuazione, diventano incondizionate e quindi direttamente applicabili anche nei confronti del proprio datore di lavoro** (cfr., *ex multis*, **C. giust.C. 12 luglio 1990 in causa C-188/89**, per cui « *gli amministrati, qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi è infatti opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto comunitario. Da quanto precede emerge che fa comunque parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonea a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente*

dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli»).

*** **

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori e difensori nella spiegata qualità rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

- **previa disapplicazione** degli artt. 485 e 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- **previa declaratoria della nullità** delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- **previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia** delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- **previo annullamento** del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico decreto 798/2018, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce *integralmente e immediatamente* l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici e nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010.;

SI CHIEDE DI

- **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente all'*immediato* riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile *ratione temporis* al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
- **condannare** l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile *ratione temporis* al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
- **condannare** l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera e immediata valutazione del predetto servizio pre ruolo;
- **condannare** l'amministrazione resistente ad applicare, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia

prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.

- **condannare** l’Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile *ratione temporis*, tra il servizio d’insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d’insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
- **condannare** l’Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell’accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

SI DEPOSITANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Copia del contratto a tempo indeterminato; Certificazione dell’attuale sede di servizio; Copia del certificato di abilitazione o relativa autocertificazione; Copia dei certificati di servizio o copia del certificato storico di servizio; Copia dei contratti stipulati; Copia del decreto di ricostruzione della carriera; copia cedolini, copia CUD

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.585,23, come da dichiarazione che si deposita. *Salvis iuribus*

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

avv. Giuseppina Rizza

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Luca Gurrieri,

- nel proc. R.G. n. *863/2013*

- vista la propria immissione in possesso al Tribunale di Siracusa sez. lavoro soltanto in data 2.11.2017 e preso atto del gravoso carico di ruolo complessivo, il quale presenta un elevato numero di procedimenti già fissati per la discussione e la decisione in ogni udienza (molti dei quali, peraltro, più volte rinviati per il medesimo incombente della decisione dai precedenti G.L.);

- considerati i programmi di gestione ex art. 37 d.l. n.98/2011, convertito con legge n.111/2011 ed i carichi esigibili ivi indicati, e ritenuta la necessità di riorganizzare e razionalizzare il proprio ruolo (anche nell'interesse delle parti), pure in considerazione della segnalazione di proposta di variazione tabellare urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa per il triennio 2017-2019, prot. n. 1903 del 23.10.2017, con cui è stata disposta la trasmissione al sottoscritto Magistrato di n. 490 procedimenti dai ruoli di altri Magistrati della Sezione, tra cui quello in oggetto, rispettando – ove possibile – il criterio cronologico di iscrizione a ruolo, in considerazione della natura della causa e del carico di decisioni previsto nelle udienze già fissate e fissande;

- ritenuto opportuno, alla luce dei segnalati evidenti profili di criticità del ruolo, per esigenze organizzative e di efficienza, disporre un unico rinvio “secco” per la discussione e la decisione, in modo tale da “prenotare” la decisione, nel superiore interesse dei procuratori e delle parti, al fine di gestire in modo più razionale il gravosissimo carico di ruolo, e di evitare rinvii a catena per la decisione (inevitabili, qualora si riproponesse ulteriormente uno sproporzionato numero di procedimenti per la decisione in ogni udienza);

P.Q.M.

fissa per la discussione l'udienza del *4 luglio 2019*

ore 9.00 ss. con assegnazione alle parti di termine per note finali fino a sessanta giorni prima dell'udienza.

Si comunichi a mezzo PEC ai difensori delle parti.

Siracusa, *7/12/2017*

IN CANCELLERIA

IL GIUDICE
dott. Luca Gurrieri

863/2013

Il Giudice, esaminati,

ritenuto che richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 27.3.2014 in relazione alla domanda di immissione in ruolo con decorrenza dall'1.9.2009 litisconsorte necessario risulta essere Occhiuzzi Alessandra;

ritenuto che applicando il medesimo criterio di cui alla suddetta ordinanza, quanto alla domanda di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2009 - 2010 , risulta litisconsorte necessario Saputo Ninfa, quale soggetto immesso in ruolo con il minor punteggio,

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle due persone sopra indicate, mediante notifica degli atti introduttivi del giudizio e di tutti i verbali di causa, compreso il presente, e rinvia all'udienza del 25.11.2014 ore 9.30, mandando alla cancelleria ad effettuare le notifiche entro il 20.10.2014.

Data lettura alle ore 09.30

Il Giudice
Graziella Parisi





TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore lavoro e previdenza

All'udienza del 01/12/2015 davanti al Giudice del lavoro dott. Francesco Clemente Pittera è chiamata la causa iscritta al n. **863/2013** R.G.

Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Rizza, la quale dichiara che nelle more, in data 27.11.2015 la ricorrente è stata immessa in ruolo e produce a tal fine la comunicazione di nomina del ministero; rileva che pertanto è cessata la materia del contendere salvo che con riferimento alla domanda di retrodatazione agli effetti giuridici ed economico (cfr. precedenti di questo Tribunale n. 553/12 RG e 507/12 R.G. dott.ssa Guglielmino); discute la causa riportandosi agli atti.

Il G.L. si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Lavoro, in considerazione dell'esigenza di maggiore approfondimento dello studio della controversia proveniente dal ruolo di altro magistrato e stante il numero di cause di più risalente data di iscrizione a ruolo e di natura più urgente della presente, rinvia per la discussione e decisione all'udienza del 28 giugno 2016, ore 10.00.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Francesco Clemente Pittera

Segue ud. 4.07.2019

Il Giudice,
nel proc. R.G. n. 863/2013,
all'esito della camera di consiglio,
preso atto che parte ricorrente ha dichiarato che nelle more, in data 27.11.2015, è
stata immessa in ruolo che, pertanto, è cessata la materia del contendere salvo che
con riferimento alla domanda di retrodatazione agli effetti giuridici ed economico;
rilevato che anche tale domanda, involgendo una eventuale statuizione preferenziale
della posizione della ricorrente Spinali Manuela rispetto le litisconsorti Occhiuzzi
Alessandra e Saputo Ninfa (non si può escludere che le stesse potrebbero
ipoteticamente anche essere destinatarie di effetti pregiudizievoli: la retrodatazione
alla ricorrente degli effetti non è slegata dalla affermazione – anche solo di principio
– della non corretta individuazione della decorrenza degli effetti per le predette
litisconsorti);
ritenuto, pertanto, non potersi pronunciare in assenza di notifica del ricorso nei
confronti delle stesse;
rilevato che da parecchio tempo pende la questione della notifica alle
controinteressate – onere demandato prima alla Cancelleria e poi alla parte ricorrente,
senza esito;
ritenuto concedere un ultimo termine alle parti (ed in particolare alla parte ricorrente,
interessata) per ricercare gli indirizzi delle stesse ed effettuare la predetta notifica – in
mancanza dovrà intendersi una sopravvenuta carenza di interesse,
assegna alle parti ultimo e definitivo termine fino al 10 dicembre 2019 per la notifica
alle controinteressate sopra indicate;
fissa per la discussione l'udienza del **23 gennaio 2020**, ore 9,00.
Siracusa, 4.07.2019

IL GIUDICE
Dott. Luca Gurrieri



TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Luca Gurrieri,

- nel proc. R.G. n. *863/2013*

- vista la propria immissione in possesso al Tribunale di Siracusa sez. lavoro soltanto in data 2.11.2017 e preso atto del gravoso carico di ruolo complessivo, il quale presenta un elevato numero di procedimenti già fissati per la discussione e la decisione in ogni udienza (molti dei quali, peraltro, più volte rinviati per il medesimo incombente della decisione dai precedenti G.L.);

- considerati i programmi di gestione ex art. 37 d.l. n.98/2011, convertito con legge n.111/2011 ed i carichi esigibili ivi indicati, e ritenuta la necessità di riorganizzare e razionalizzare il proprio ruolo (anche nell'interesse delle parti), pure in considerazione della segnalazione di proposta di variazione tabellare urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa per il triennio 2017-2019, prot. n. 1903 del 23.10.2017, con cui è stata disposta la trasmissione al sottoscritto Magistrato di n. 490 procedimenti dai ruoli di altri Magistrati della Sezione, tra cui quello in oggetto, rispettando – ove possibile – il criterio cronologico di iscrizione a ruolo, in considerazione della natura della causa e del carico di decisioni previsto nelle udienze già fissate e fissande;

- ritenuto opportuno, alla luce dei segnalati evidenti profili di criticità del ruolo, per esigenze organizzative e di efficienza, disporre un unico rinvio “secco” per la discussione e la decisione, in modo tale da “prenotare” la decisione, nel superiore interesse dei procuratori e delle parti, al fine di gestire in modo più razionale il gravosissimo carico di ruolo, e di evitare rinvii a catena per la decisione (inevitabili, qualora si riproponesse ulteriormente uno sproporzionato numero di procedimenti per la decisione in ogni udienza);

P.Q.M.

fissa per la discussione l'udienza del *4 luglio 2019*

ore 9.00 ss. con assegnazione alle parti di termine per note finali fino a sessanta giorni prima dell'udienza.

Si comunichi a mezzo PEC ai difensori delle parti.

Siracusa, *7/12/2017*

IN CANCELLERIA

IL GIUDICE
dott. Luca Gurrieri

863/2013

Il Giudice, esaminati,

ritenuto che richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 27.3.2014 in relazione alla domanda di immissione in ruolo con decorrenza dall'1.9.2009 litisconsorte necessario risulta essere Occhiuzzi Alessandra;

ritenuto che applicando il medesimo criterio di cui alla suddetta ordinanza, quanto alla domanda di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2009 - 2010 , risulta litisconsorte necessario Saputo Ninfa, quale soggetto immesso in ruolo con il minor punteggio,

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle due persone sopra indicate, mediante notifica degli atti introduttivi del giudizio e di tutti i verbali di causa, compreso il presente, e rinvia all'udienza del 25.11.2014 ore 9.30, mandando alla cancelleria ad effettuare le notifiche entro il 20.10.2014.

Data lettura alle ore 09.30

Il Giudice
Graziella Parisi





TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore lavoro e previdenza

All'udienza del 01/12/2015 davanti al Giudice del lavoro dott. Francesco Clemente Pittera è chiamata la causa iscritta al n. **863/2013** R.G.

Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Rizza, la quale dichiara che nelle more, in data 27.11.2015 la ricorrente è stata immessa in ruolo e produce a tal fine la comunicazione di nomina del ministero; rileva che pertanto è cessata la materia del contendere salvo che con riferimento alla domanda di retrodatazione agli effetti giuridici ed economico (cfr. precedenti di questo Tribunale n. 553/12 RG e 507/12 R.G. dott.ssa Guglielmino); discute la causa riportandosi agli atti.

Il G.L. si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Lavoro, in considerazione dell'esigenza di maggiore approfondimento dello studio della controversia proveniente dal ruolo di altro magistrato e stante il numero di cause di più risalente data di iscrizione a ruolo e di natura più urgente della presente, rinvia per la discussione e decisione all'udienza del 28 giugno 2016, ore 10.00.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Francesco Clemente Pittera

Segue ud. 4.07.2019

Il Giudice,
nel proc. R.G. n. 863/2013,
all'esito della camera di consiglio,
preso atto che parte ricorrente ha dichiarato che nelle more, in data 27.11.2015, è
stata immessa in ruolo che, pertanto, è cessata la materia del contendere salvo che
con riferimento alla domanda di retrodatazione agli effetti giuridici ed economico;
rilevato che anche tale domanda, involgendo una eventuale statuizione preferenziale
della posizione della ricorrente Spinali Manuela rispetto le litisconsorti Occhiuzzi
Alessandra e Saputo Ninfa (non si può escludere che le stesse potrebbero
ipoteticamente anche essere destinatarie di effetti pregiudizievoli: la retrodatazione
alla ricorrente degli effetti non è slegata dalla affermazione – anche solo di principio
– della non corretta individuazione della decorrenza degli effetti per le predette
litisconsorti);
ritenuto, pertanto, non potersi pronunciare in assenza di notifica del ricorso nei
confronti delle stesse;
rilevato che da parecchio tempo pende la questione della notifica alle
controinteressate – onere demandato prima alla Cancelleria e poi alla parte ricorrente,
senza esito;
ritenuto concedere un ultimo termine alle parti (ed in particolare alla parte ricorrente,
interessata) per ricercare gli indirizzi delle stesse ed effettuare la predetta notifica – in
mancanza dovrà intendersi una sopravvenuta carenza di interesse,
assegna alle parti ultimo e definitivo termine fino al 10 dicembre 2019 per la notifica
alle controinteressate sopra indicate;
fissa per la discussione l'udienza del **23 gennaio 2020**, ore 9,00.
Siracusa, 4.07.2019

IL GIUDICE
Dott. Luca Gurrieri



Avv. Giuseppina Rizza
Via le Santa Panagia 136 I
96100 Siracusa

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

Procedimento n. 863/2013 RG - GU dott. Gurrieri - udienza 23/01/2020
istanza notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc

La sottoscritta avv. Giuseppina Rizza, quale procuratore e difensore di parte ricorrente, rilevato che all'udienza del 4/07/2019 l'Ill.mo Sig. Giudice ha disposto, concedendo termine ultimo, la notifica alle controinteressate Occhiuzzi e Saputo con termine sino al 10/12/2019.

Considerata la difficoltà di reperire gli attuali indirizzi di residenza dei destinatari, validi ai fini del perfezionamento della notifica, chiede di essere autorizzata a notificare gli atti ex art. 151 cpc sul sito del MIUR.

Rileva che la docente è stata immessa in ruolo e l'interesse alla causa permane ai fini della retrodatazione degli effetti giuridici ed economici della richiesta immissione in ruolo a decorrere dalla validità delle graduatorie impugnate 2009/2010 e 2010/2011.

Con osservanza
Siracusa, 13/11/2019

Avv. Giuseppina Rizza

V. J. AUTONOMA

21/11/2019

TRIBUNALE DI SIRACUSA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI **21 NOV. 2019**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Salvatore Magnano



RIZZA
GIUSEPPINA
2019.11.13
10:24